UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI

OGGETO: Orario di lavoro articolato su turni di 24 ore.

Al Comandante Generale Arma Carabinieri

Egregio Comandante,

le normative che regolamentano il mondo militare sanciscono la tutela congiunta delle esigenze amministrative e dei diritti del personale. Nel tempo, la Rappresentanza Militare, attraverso la concertazione, e oggi le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (Apcsm), con il loro ruolo contrattuale, hanno contribuito a definire in modo più preciso la disciplina dell'orario di servizio.

Tuttavia, l'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) evidenzia una diffusa carenza di conoscenza o, in alternativa, una mancata applicazione di tali norme a livello operativo, in particolare per i servizi organizzati su turni di 24 ore presso i Nuclei/Aliquote Radiomobili.

A tal proposito, riteniamo opportuno richiamare alcuni punti cardine della normativa vigente:

- Il **D.P.R. 53/2025**, recependo gli accordi sindacali per il triennio 2022/2024, all'**articolo 31** ribadisce che l'orario di servizio settimanale è di **36 ore**.

- La **Circolare nr. 548/243-54-1950 del 26/09/1999** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Ordinamento, concernente il "Personale impiegato in turni di servizio continuativo che coprono le 24 ore. Orario di lavoro", al terzo periodo concede ai Comandanti la facoltà di impiegare il personale dei Nuclei Radiomobili e delle Aliquote Radiomobili per **10 minuti oltre il turno di servizio**, al fine di non ridurre il periodo effettivo di impiego operativo e assicurare un periodo a disposizione, con la possibilità di accumulare e recuperare il tempo eccedente le normali prestazioni secondo le norme vigenti.
- L'**Allegato alla circolare 548/243-178-1-1950 dell'11/02/2008** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Ordinamento, relativa all'organizzazione dei servizi su turni di 24 ore continuativi, specifica chiaramente che "La successione predefinita dei turni comporta, in coincidenza con il riposo settimanale un **intervallo di 60 ore complessive** tra l'ultimo turno prestato e quello successivo".

Queste disposizioni delineano chiaramente le modalità di organizzazione dei turni. Ciononostante, constatiamo che la mancata applicazione da parte di alcuni Comandanti vanifica le conquiste contrattuali ottenute in precedenza dalla Rappresentanza e successivamente dalle Apcsm, ma soprattutto disattende il dettato normativo espresso dal Comando Generale.

Tale situazione, spesso frutto di una non corretta interpretazione delle norme, genera malcontento e incide negativamente sull'efficacia dell'azione di Comando, la quale, pur essendo rigorosa nel sanzionare le mancanze del personale, appare talvolta carente nell'assicurare un'organizzazione del lavoro conforme alle regole.

Pur non spettando alle Apcsm definire la soluzione ottimale, riteniamo inaccettabile una valutazione difforme da quanto stabilito nelle circolari e nel D.P.R. citati.

È ancor più preoccupante, ad esempio, la difformità di comportamenti riscontrata all'interno dello stesso Comando Provinciale di Pesaro, dove il Comandante Provinciale non esercita un controllo efficace e non assicura un'azione uniforme nell'organizzazione dei turni del Radiomobile da parte dei Comandanti di Compagnia. Paradossalmente, ad Urbino si pretende la puntualità nell'uscita dei servizi senza riconoscere i 10 minuti aggiuntivi previsti, mentre a Pesaro si applica la circolare sui 10 minuti, compromettendo il principio di uguaglianza sancito dall'Articolo 3 della Costituzione Italiana.

L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri non può tollerare tali atteggiamenti, siano essi derivanti da negligenza o da un'azione di Comando improntata alla supponenza.

Pertanto, si chiede un Suo autorevole intervento definitivo sulla materia o, in alternativa, la convocazione di un tavolo di confronto con le Apcsm rappresentative al fine di emanare una direttiva chiara e univoca.

Roma, li 04 Maggio 2025
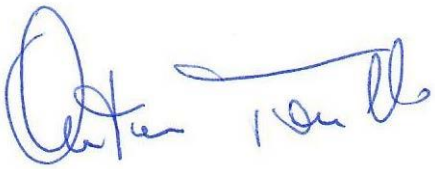
Il Segretario Generale